



argomenti



The Stock Illustration Source

Nuovi quadri normativi. L'evoluzione, le astruse mutazioni e l'alea della giustizia

a cura di **Mauro Gnaccarini**
Responsabile Ufficio Legale

Il mutamento del quadro normativo che regola il rapporto di lavoro dei veterinari dipendenti con le PP.AA. dalle quali dipendono è, come abbiamo sottolineato nel precedente numero, non solo frenetico ma, anche per questo, pericolosamente astruso, sia nel merito sia nella “filosofia politica” ad esso sotteso. Sicché, non essendo immediatamente possibile, ci proponiamo di realizzare al più presto un’organica disamina, con l’aiuto del nostro Studio legale, delle norme che hanno stravolto completamente, in soli tre anni circa, l’organizzazione e la disciplina del lavoro dei veterinari pub-

blici (e dei pubblici dipendenti in genere) nelle relative Amministrazioni di appartenenza, con rilevanti riflessi di ordine tanto giuridico quanto - e forse ancor più - economico; si tratta di un complesso insieme di norme che di seguito ci limitiamo ad elencare e sulla cui ponderosità invitiamo già alla riflessione (tabella 1). Una riflessione che deve tuttavia già considerare sia la prossima - quarta - “manovra” che si prospetta ancora nell’anno corrente (quasi che le precedenti tre, come qualcuno ha impudentemente sostenuto, non ci avessero toccato), sia i numerosissimi documenti interpretativi che i più dis-

parati Organismi istituzionali hanno ritenuto dover aggiungere alle norme (confermandone l’anzidetta astrusità di fondo), sia soprattutto il pesante intervento di destrutturazione operato nei confronti dei vigenti C.C.N.L. e di frenetica ristrutturazione del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non meno tumultuosa è stata la recente evoluzione delle norme che riguardano lo svolgimento dell’attività professionale di competenza del veterinario pubblico. Ciò rende frequentemente utile poter fruire di un *excursus* storico aggiornato che meglio consenta di orientarci in tali labirinti legislativi. Giunge dunque tempestivo un articolato e valido contributo, riferito a specifici elementi mutati nella legislazione sui mangimi e alle implicazioni sulla nostra pratica attività in campo, proposto dai colleghi dr. Torzi e dr. Di Luca, che risulta cogliere proprio le anzidette esigenze professionali, anche per corrispondere alle quali è nato lo specifico gruppo di lavoro SIMeVeP di cui i colleghi fanno attivamente parte e al quale rimane gradito ogni ulteriore apporto e collaborazione.

Si segnala infine la recente sentenza n. 6151 del 22/11/2011 (integralmente pubblicata sul nostro sito) che ha posto fine ad un’annosa questione inerente “l’equivalenza contrattuale” della dizione “medico” e “medico veterinario” in materia di “applicazione indennità medici veterinari in posizione dirigenziale” la cui corretta lettura, rivendicata in giudizio dal SIVeMP finanche presso il Consiglio di Stato (patrocinante Avv. Antonio Funari) è stata oggetto di definitivo accoglimento nella pronuncia del medesimo CdS che, appunto, sottolinea come (nell’applicazione del C.C.N.L.) per “personale medico” «Si deve intendere [...] tanto il personale medico strettamente inteso che quello medico-veterinario, in quanto entrambi appartenenti ad un’unica generica area (contrattuale) del perso-



NORME SOPRAVVENUTE	CONVERSIONE/ DELEGA	DISCIPLINE VIGENTI "AGGREDITE"
D.L. 25/6/2008 n. 112	Legge 6/8/2008 n. 133	D.Lgs. 502/92 s.m.i., D.Lgs. 165/2001, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle P.A.
D.L. 1/7/2009 n. 78	Legge 3/8/2009 n. 102	Destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle P.A.
Legge 18/6/2009 n. 69		D.Lgs. 165/2001, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico-economico sul lavoro nelle P.A.
D.Lgs. 27/10/2009 n. 150	Legge 4/3/2009 n. 15	D.Lgs. 165/2001, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico-economico sul lavoro nelle P.A.
D.L. 31/5/2010 n. 78	Legge 30/7/2010 n. 122	Destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle PP.AA.
Legge 4/11/2010 n. 183		D.Lgs. 502/92 s.m.i., Legge 104/92, D.Lgs. 165/2001, D.L. 112/2008, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico-economico sul lavoro nelle PP.AA.
D.L. 6/7/2011 n. 98	Legge 15/7/2011 n. 111	Destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle P.A.
D.P.R. 27/7/2011 n. 171		D.Lgs. 165/2001, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico-economico sul lavoro nelle P.A.
D.Lgs. 1/8/2011 n. 141	Legge 4/3/2009 n. 15	D.Lgs. 165/2001, destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico-economico sul lavoro nelle P.A.
D.L. 13/8/2011 n. 138	Legge 14/9/2011 n. 148	Destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle P.A.
Legge 12/11/2011 n.183		Destrutturazione dei C.C.N.L., innovazioni a impatto giuridico ed economico sul lavoro nelle P.A.

NOTA
A titolo meramente indicativo e preliminare sono state elencate le principali norme che dal 2008 hanno modificato significativamente il rapporto di lavoro pubblico in sanità, riportando alcuni strumenti normativi, regolatori di tale rapporto, che hanno subito incisive modifiche dalle anzidette norme. Per i decreti è stata indicata la legge di conversione (DL) o la legge delega (DLgs).

Tabella 1. Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. – Norme 2008 / 2011.

nale medico» (chiariamo tuttavia che rimangono fatte salve eventuali diverse indicazioni espressamente formulate dai contratti stessi).

Talora tardivamente il sistema pare dunque in grado di "fare giustizia" e ristabilire il rispetto delle regole; talaltra invece se ne deve riconoscere anche

l'aleatorietà. Ottimi argomenti per desiderare ed auspicare, quindi perseguire, un futuro normativo semplice e chiaro, improntato ad equità ed oggettività.

Breve excursus storico-giuridico sulle modificazioni, integrazioni e sostituzioni degli articoli 22 e 23 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281 "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi".

a cura di **Torzi Giuseppe - Di Luca Antonio**

Servizio Veterinario IAPZ - ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti

Molto spesso assistiamo a modificazioni, integrazioni e sostituzioni di disposizioni normative di

nostro interesse professionale che non pochi problemi creano per la corretta individuazione e applicazione della norma giuridica. Gli articoli

22 e 23 del Capo IV – Vigilanza e sanzioni - della L. 281/1963 costituiscono un significativo esempio di quanto asserito. Vari, infatti, sono

stati gli interventi legislativi nazionali che hanno interessato i suddetti articoli nel corso degli anni. Essi hanno riguardato sia una più o meno ampia riscrittura dei precetti sia la sola qualificazione giuridica degli illeciti; operazioni entrambe dettate, in alcuni momenti storici, dalle situazioni emergenziali sanitarie in atto e dal loro conseguente grado di rilevanza in termini di tutele personali (es. salute del consumatore) e patrimoniali (es. salvaguardia del patrimonio zootecnico) da garantire alla collettività. È innegabile che questi ripetuti e sparsi interventi abbiano altresì determinato oggettive difficoltà nella individuazione e applicazione della norma giuridica accrescendo in alcuni di noi un ingiustificato e censurabile distacco verso i procedimenti sanzionatori in materia di preparazione e commercializzazione dei mangimi.

Il seguente breve *excursus* storico-giuridico e le tabelle sinottiche allegare vogliono illustrare le modificazioni, integrazioni e sostituzioni esplicite o tacite che si sono susseguite nel tempo, prendendo spunto dall'ultimo intervento del legislatore nazionale che si è avuto con la legge 4/2011⁽¹⁾.

Nella sua prima formulazione, l'art. 22 constava di due commi. Il primo prevedeva come illecito penale (delitto) la vendita di prodotti disciplinati dalla L. 281/1963 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce. Tali condotte venivano sanzionate, salvo che il fatto costituisse reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da Lire 250.000 a un milione⁽²⁾.

Il secondo comma sanzionava con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Lire 1.000.000 chiunque ponesse in vendita o mettesse altrimenti in commercio prodotti

disciplinati dalla legge con caratteristiche di cui al comma precedente.

L'articolo 23, distinto in tre commi, concedeva nel primo comma la facoltà all'autorità da cui promanava l'autorizzazione di ordinare la sospensione dell'attività e di proporre la revoca del provvedimento autorizzatorio, in caso di grave infrazione o di recidiva, rimetteva nel secondo comma alla autorità giudiziaria la decisione sulla durata della sospensione o sulla adozione del provvedimento di revoca e nel terzo comma imponeva la pubblicazione della sentenza di condanna inflitta ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 a spese del condannato e a norma del Codice penale.

Un primo intervento di modifica sugli articoli 22 e 23 si ebbe con la L. 399/1968⁽³⁾. L'articolo 19 del provvedimento legislativo del 1968 sostituì l'articolo 22 che, nella nuova versione, venne riformulato in tre commi.

Nel primo comma si operò *in primis* un ampliamento e una migliore specificazione delle condotte sanzionabili (si passò dalla sola fattispecie di chiunque vende prodotti disciplinati a quelle di chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni) e in più fu mutata la classificazione dell'illecito che, pur rimanendo di natura penale, regredì a reato contravvenzionale («[...] è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da Lire 200.000 a Lire 1.000.000»).

Nel secondo comma venne previsto un nuovo reato (delitto), di impostazione sanitaria e preposto alla tutela del patrimonio zootecnico, consistente nella vendita, posta in vendita, immissione in commercio o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di prodotti dannosi per il bestiame o

contenenti sostanze di cui era vietato l'impiego. Tale nuovo reato si affiancò alla già esistente previsione delittuosa squisitamente di tutela commerciale consistente nell'inganno dell'acquirente. La violazione di entrambi i precetti era punita con la multa da Lire 500.000 a Lire 2.000.000 e, nei casi più gravi, con la reclusione da tre mesi a un anno. L'ultimo comma, al pari del secondo comma, considerò reato (delitto) la violazione del precetto contenuto nel terzo comma dell'art. 17 della L. 281/63 riscritto e sostituito con l'art. 15 della L. 399/1968⁽⁴⁾.

La legge di modifica del 1968 intervenne anche sull'ultimo comma dell'articolo 23, limitando la pubblicazione della sentenza di condanna alla sola violazione dell'articolo 22 ed escludendo la responsabilità del commerciante per violazione dell'articolo 22 in caso vendesse, ponesse in vendita, o comunque distribuisse per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari. La sanzione prevista nell'articolo 22 colpiva il commerciante solo nel caso in cui fosse a conoscenza della violazione commessa da altri o detenesse per la successiva cessione confezioni originarie con segni di alterazioni o manomissioni.

Dobbiamo attendere l'entrata in vigore della L. 689/1981⁽⁵⁾, meglio nota come legge di depenalizzazione, per avere un secondo intervento di modifica su parte dell'articolo 22 della L. 281/1963. Infatti, l'articolo 32 della L. di depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi i reati per i quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, riqualficò il reato contravvenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 22 in illecito amministrativo. Al contrario, così come stabilito nel secondo comma dell'articolo 32 della legge di depenalizzazione non vennero toccati il secondo e terzo comma dell'articolo 22, essendo le violazioni in essi previste sanzionate con la multa e, nelle ipotesi aggravate, con la reclusione.

Verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso si ebbe un terzo e diretto intervento del legislatore sull'articolo 22 per mezzo del D.P.R. 152/1988⁽⁶⁾. L'articolo 7 del decreto aggiunse all'articolo 22 della L. 281/1963 un secondo comma, anch'esso fondamentalmente di impostazione sanitaria e preposto alla tutela del patrimonio zootecnico. Furono, infatti, previste le fattispecie di reati consistenti nella vendita, posta in vendita, messa in commercio o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione di mangimi pericolosi per il bestiame sanzionate con l'ammenda da Lire 250.000 a Lire 2.000.000 o con l'arresto sino a un anno.

La gravità del reato in caso di pericolosità del mangime (probabilità dell'evento dannoso) fu ritenuta inferiore a quella della nocività dei prodotti (effettivo evento dannoso), tant'è che nel primo caso si era di fronte a un reato contravvenzionale e nel secondo ad un delitto.

Alla fine del secolo scorso e precisamente nel 1999 con il D. Lgs. 507/1999⁽⁷⁾ ci fu un nuovo e ampio intervento di depenalizzazione a opera del legislatore. Con l'articolo 1 furono trasformate in illeciti amministrativi, soggette alle sanzioni stabilite nei successivi articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi comprese in un elenco allegato al medesimo decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi erano esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della L. 283/1962⁽⁸⁾, e successive modificazioni e integrazioni. Nel lungo elenco, tra le disposizioni normative di interesse veterinario, fu inserita l'intera L. 281/1963. Ciò significava la trasformazione degli illeciti penali in essa previsti in illeciti amministrativi, sanzionati con il pagamento di una somma di denaro il cui ammontare era da determinare in

base alla previsione contenuta nell'articolo 2 del D. Lgs. 507/1999 (es. per una violazione punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, veniva previsto il pagamento di una somma da Lire 15.000.000 a Lire 90.000.000 milioni nel caso di pena detentiva inferiore nel massimo ad un anno e da Lire 20.000.000 a lire 120.000.000 milioni nei casi di maggiore durata della pena).

Questa diversa classificazione degli illeciti compresi negli articoli 22 e 23 della L. 281/1963 ebbe breve vita. Il significato deflattivo e il fine pratico di contenere le pendenze giudiziarie penali attribuiti alla L. di depenalizzazione non resistettero al montare nel nostro Paese delle vicende legate all'epidemia internazionale di BSE tanto da indurre il legislatore ad un ulteriore ripensamento sulla tipologia, gravità e natura delle violazioni. Di conseguenza, con il Decreto Legge 1/2001⁽⁹⁾, convertito in legge con la L. 49/2001⁽¹⁰⁾, fu sostituito l'intero l'articolo 22 riportando le violazioni in esso previste nell'alveo dei reati contravvenzionali. Il precetto contenuto nel primo comma mantenne la sua formulazione, e una sua violazione veniva ora punita con una ammenda da Lire 3.000.000 a Lire 30.000.000. Il secondo e terzo comma furono riscritti incentrando l'attenzione sulle sostanze vietate direttamente cedute (secondo comma) o utilizzate nei prodotti (terzo comma), essendo le farine di carne annoverabili tra le materie prime (sostanze) vietate. Per la violazione dei suddetti commi fu prevista in entrambi i casi la pena della ammenda con una diversa determinazione dei minimi e massimi edittali. Permase nel quarto comma l'applicabilità della sanzione di cui al comma 4 all'allevatore nel caso di sua inosservanza di quanto contemplato nell'art. 17, comma 2. Infine, il quinto e ultimo comma del nuovo articolo 22 considerò l'inapplicabilità dell'obblazione *ex art. 162 c.p.* nelle contravvenzioni di cui ai

commi precedenti.

Anche l'articolo 23 fu interamente sostituito e vennero riscritte, in quattro commi, le sanzioni accessorie da comminarsi. Nel primo di essi fu considerata la facoltà in capo all'autorità competente di ordinare la sospensione delle attività per un periodo non superiore a tre mesi in caso di violazioni (illeciti amministrativi e penali) delle disposizioni previste nella legge 281/1963. Nel successivo comma, la reiterazione della violazione costituiva motivo per l'autorità competente di disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi a un anno. La gravità del fatto e l'insorgenza di pericolo per la salute (umana e animale) comportavano la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio su disposizione dell'autorità competente con conseguente preclusione per il titolare dello stabilimento o dell'esercizio all'acquisizione di una nuova autorizzazione per lo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni. Infine, l'ultimo comma prevedeva l'applicazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 507/1999 (Affissione e pubblicazione del provvedimento che applica sanzioni amministrative) in ogni caso di violazione.

Questa riforma ha segnato il momento di maggiore incertezza interpretativa e applicativa degli articoli 22 e 23 sulla natura degli illeciti in essi previsti. Essa scaturiva fondamentalmente dalla attribuzione da parte di alcuni colleghi di un'ultrattività alle previsioni normative contenute nell'articolo 32 della L. 689/1981 e nell'articolo 1 del D. Lgs. 507/1999 tale per cui l'effetto depenalizzante avrebbe dovuto colpire anche le future fonti giuridiche di pari rango nelle quali il legislatore aveva inserito nuovi reati sanzionati con la sola pena dell'ammenda. Vigente il nuovo articolo 22, la dottrina dominante e la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno confermato la natura penale degli illeciti in esso previsti⁽¹¹⁾.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI-

Versione originale	Modifiche, sostituzioni ed integrazioni alla Legge 15.02.1962 apportate con la Legge 8.3.1968, n. 399	Legge 689/1980	Modifiche, sostituzioni e integrazioni alla Legge 15.02.1962 apportate con D.P.R. 31.03.1988, n. 152	D. Lgs. 507/1999	Sostituzioni apportate con il D.L. 11 gennaio 2001, n.1 convertito in legge con L. 49/2001	Sostituzioni apportate con la legge 11.02.2011, n. 4
Articolo 22	Articolo 19	Articolo 32	Articolo 7	Articolo 1 Depenalizzazione	Articolo 7-quater Modifiche alla Legge 15 febbraio 1963, n. 281	Articolo 6 Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi
Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da Lire 250.000 a Lire 1.000.000.	L'articolo 22 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: «Chiunque vende, pone in vendita o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da Lire 250.000 a Lire 1.000.000.	Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'art. 39 La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.	1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, è aggiunto il seguente: «Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da Lire 250.000 a Lire due milioni o con l'arresto sino ad un anno».	1. Sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3, le violazioni previste come reato dalle leggi commentate nell'elenco allegato al presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi, fatta eccezione per i reati previsti dal codice penale e dagli articoli 5, 6 e 12 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.	1. L'articolo 22 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: «Articolo 22 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a 15.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.	1. L'articolo 22 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 22 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a 15.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Tabella 2. Effetto sommatorio del mancato recupero inflattivo, legato al blocco dei contratti, combinato con la riduzione effettiva del netto pensionistico rispetto al netto stipendiale.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI-					
Versione originale	Modifiche, sostituzioni ed integrazioni alla Legge 15.02.1962 apportate con la Legge 8.3.1968, n. 399	Legge 689/1980	Modifiche, sostituzioni e integrazioni alla Legge 15.02.1962 apportate con D.P.R. 31.03.1988, n. 152	D. Lgs. 507/1999	Sostituzioni apportate con il D.L. 11 gennaio 2001, n.1 convertito in legge con L. 49/2001
<p>Articolo 23 In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.</p> <p>L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.</p> <p>In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice Penale.</p>	<p>Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osserva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge».</p> <p>Articolo 21 L'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti: «La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovrà essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale.</p> <p>Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione».</p>		<p>12. Legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante "Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi".</p> <p>13. [omissis]</p>	<p>L'ammenda da Lire 50.000.000 a Lire 150.000.000.</p> <p>4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.</p> <p>5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo».</p> <p>Art. 7-quater Modifiche alla Legge 15 febbraio 1963, n. 281</p> <p>2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: «Articolo 23</p> <p>1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente Legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.</p> <p>2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.</p> <p>3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.</p> <p>4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».</p>	<p>no l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro.</p> <p>4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2».</p> <p>Articolo 6 Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi</p> <p>2. L'articolo 23 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Articolo 23</p> <p>1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.</p> <p>2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».</p>

Tabella 2. segue.

A dieci anni dalla sostituzione degli articoli 22 e 23 operata nel duemilauno in piena crisi BSE, approdiamo all'ultima riforma avutasi con l'art. 6 della legge 4/2011. In questa occasione non si è avuta una riscrittura dell'articolo 22 che ha mantenuto inalterata l'individuazione delle condotte illecite.

La novella ha riguardato solo la classificazione degli illeciti che, fatto salvo il fatto costituisca reato, regrediscono a illeciti amministrativi puniti con il pagamento di sanzioni pecuniarie. Scompare il quinto comma che conte-

neva il richiamo alla inapplicabilità dell'istituto della oblazione, non contemplando più il nuovo articolo 22 illeciti di natura penale oblabili.

Anche l'articolo 23 viene nuovamente sostituito e nella sua nuova formulazione sembra più funzionalmente collegato all'articolo che lo precede.

Riformulato in soli due commi, l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi viene limitata ai casi di reiterazione delle violazioni delle

disposizioni previste dall'articolo 22 commi 2 e 3. La gravità del fatto e il conseguente pericolo per la salute, comportano l'adozione delle stesse sanzioni accessorie previste nella versione del 2001.

Al momento possono ritenersi concluse le vicende modificative degli articoli 22 e 23 della L. 281/1963. Nella attuale formulazione, possiamo considerare più agevole la classificazione del tipo di illecito ed i conseguenti obbligati atti da compiere durante e successivamente l'accertamento della violazione.

Per la ricerca delle fonti giuridiche: www.normativasanitaria.it e www.normattiva.it

(1) Legge 11 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari".

(2) Secondo l'articolo 17 c.p. le pene principali stabilite per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa mentre le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. Pertanto si considera reato l'illecito punito con una delle pene elencate nell'articolo 17 c.p. da distinguere in delitto o contravvenzione a seconda della pena inflitta. La previsione normativa contenuta nell'articolo 17 c.p. costituisce la base giuridica per distinguere un illecito penale (reato) da un illecito amministrativo.

(3) Legge 8 marzo 1968, n. 399 "Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina e preparazione dei mangimi".

(4) Art. 15. - «L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 è sostituito dal seguente:

[omissis]

Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate, con proprio decreto, dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, nonché i principi attivi di cui alla lettera a) del decimo comma dell'articolo 1, se non sotto forma di integratori, integratori medicati per mangimi, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati».

(5) Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

(6) D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 "Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento interno degli atti normativi comunitari".

(7) Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

(8) Legge 30 aprile 1962, n. 283 "Igiene degli alimenti e delle bevande".

(9) Decreto Legge 11 gennaio 2001, n. 1 "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio".

(10) Legge 9 marzo 2001, n. 49 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio".

(11) *Ex plurimis*: Sentenza Tribunale di Pavia n. 215/2005; Sentenza Tribunale di Cuneo N° 206/2006.

ALPEN HOTEL EGHEL
MOUNTAIN RESORT

Sede del convegno
VETNEVE 2012

ALPEN HOTEL EGHEL
Via Maffei, 49 - 38064 Folgaria fraz. Costa (TN)